

Quale regolazione del lobbying?♦

Nicola Lupo *

1. Regole giuridiche e *lobbying*: un difficile rapporto.

Il rapporto tra le attività che in genere si ricomprendono sotto l'etichetta del *lobbying* e la regolazione giuridica non è mai stato un rapporto semplice. E ciò specialmente nei paesi dell'Europa continentale, come l'Italia, il cui ordinamento giuridico si fonda su una serie di istituti – si pensi, per tutti, al “mito” dell'interesse pubblico e della “volontà generale” – che hanno a lungo collocato su un piano patologico l'esplicito perseguimento, nella dinamica istituzionale, di un interesse di parte che non fosse fatto proprio da un partito politico¹.

Oggi, quando questo pregiudizio negativo nei confronti del *lobbying* e delle *lobbies* inizia ad incrinarsi, ma pare ancora lontano dall'essere definitivamente superato², si tende spesso a passare all'atteggiamento opposto: alla richiesta, cioè, di una disciplina legislativa che possa – come spesso si dice – “legittimare” il fenomeno del *lobbying* e, soprattutto, la professione di lobbista, dando ad essa una dignità maggiore ed evitando che i lobbisti siano costretti a presentarsi pubblicamente con altre qualifiche, ritenute in genere meno anomale e più tranquillizzanti.

Vi è il rischio, insomma, che l'atteggiamento delle regole giuridiche nei confronti del *lobbying* passi da un estremo all'altro, ossia dall'ostilità alla legittimazione.

A ben vedere, entrambi gli atteggiamenti possono essere considerati errati. O perlomeno, non utili ai miei fini. L'ottica con la quale mi propongo di affrontare il

♦ Il presente contributo trae origine da un intervento al convegno, organizzato dal Club Relazioni Esterne, sul tema “*La scelta italiana per l'attività lobbistica: legge o regolamento della Camera?*”, svoltosi a Roma il 5 giugno 2006, e da una relazione sul tema “*Lobbying: le riforme possibili della normativa*” ad una *roundtable* organizzata da I-com Istituto per la competitività, relativa a “*Il ruolo dei gruppi di pressione nei processi decisionali pubblici: verso una regolazione soft o heavy?*”, svoltasi sempre a Roma l'11 luglio 2006.

* Professore associato di Diritto delle assemblee elettive nella Facoltà di Scienze politiche della Luiss Guido Carli di Roma.

¹ Su questa tematica mi sono soffermato in *Verso una regolamentazione del lobbying anche in Italia? Qualche osservazione preliminare*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, sezione Parlamento, 16 gennaio 2006.

² Basti tenere presente l'accezione con cui tali termini tendono ad essere utilizzati in sede giornalistica e talvolta anche scientifica (per indicazioni tratte dai dizionari cfr. G. Lanzilotta, *Oltre il pregiudizio*, in *Ideazione*, 2006, n. 5, p. 35 s. A mero titolo di esempio – anche perché si tratta di un acuto libretto scritto da una firma assai autorevole – si veda, sin dal titolo, F. Giavazzi, *Lobby d'Italia. L'Italia dei monopoli, delle corporazioni e dei privilegi. Di giornalisti, farmacisti, professori, banchieri, notai... Le storture di un Paese bloccato*, BUR, Milano, 2005.

tema è, infatti, più “disincantata”: intendo cioè domandarmi quali siano – e, ancor prima, dove vadano collocate nell’ordinamento – le regole giuridiche che effettivamente servono e che non finiscano per essere facilmente eludibili.

A questo riguardo, un’ultima cautela mi sembra necessaria: le regole giuridiche sul *lobbying* – così come quelle relative ad altri fenomeni contigui, quali il finanziamento dei partiti politici, o il conflitto di interessi – presentano una probabilità assai elevata di non cogliere i fenomeni reali, che spesso tendono a svolgersi “dietro le quinte”, e di delineare procedure molto artificiali e il più delle volte inefficaci (in quanto agevolmente aggirabili). Per esemplificare, in modo forse un po’ banale: possiamo disciplinare con accuratezza i rapporti dei lobbisti con deputati e senatori, o anche gli accessi dei lobbisti ai palazzi di Camera e Senato, ma il tutto finisce per essere del tutto vanificato dalle figure di ex parlamentari che fungono da lobbisti e altresì – assai più frequentemente di quanto si creda – da quelli che chiamerei “parlamentari-lobbisti”, ossia deputati e senatori che, come finalità essenziale o persino unica del loro mandato parlamentare, hanno appunto quella di perseguire ed appoggiare le richieste di una categoria o di un gruppo di interesse.

2. L’esigenza di regole giuridiche specifiche

Pur con le suddette cautele, mi sembra di poter affermare che qualche regola giuridica specificamente rivolta al fenomeno del *lobbying* sia opportuna, se non necessaria³.

Traggo questa conclusione da due ordini di considerazioni, le quali si vanno ad aggiungere ad un ordinamento comunitario, caratterizzato – come è noto – da una intensa attività lobbistica, e che quindi sembra spingere con decisione nella direzione di un riconoscimento ufficiale delle *lobbies*⁴.

In primo luogo, è vero che, se si ragiona sul piano sociologico, il fenomeno del *lobbying*, in assenza di regole giuridiche, tende comunque ad essere soggetto a regole etiche o deontologiche, magari poste dalle stesse società o associazioni a cui i lobbisti fanno capo⁵. Tuttavia, è evidente che le regole etiche, da sole, non bastano, perché esse, ove non supportate da alcune regole giuridiche, finiscono per risultare ancor più facilmente aggirabili, finendo per premiare, anziché scoraggiare, il comportamento dei *free riders* (almeno nel breve periodo).

³ Conformemente, cfr. ora L. Petrone, *Lobbisti di tutta Europa unitevi*, in *Ideazione*, 2006, n. 5, p. 43 s.

⁴ Indicazioni in G. Mazzei, *Lobby della trasparenza. Manuale di relazioni istituzionali*, Centro di documentazione giornalistica, Roma, 2003, spec. p. 215 s., e in P. Petrillo, *La rappresentanza in Parlamento degli interessi organizzati. Un’analisi di diritto comparato*, tesi di dottorato, Siena, 2006, spec. p. 96 s.

⁵ Sull’importanza delle regole etiche nell’attività di *lobbying* cfr. P. Scandaletti, *Etica e deontologie dei comunicatori*, Luiss University Press, Roma, 2005, spec. p. 103 s.

In secondo luogo, è altresì vero che, specie in un ordinamento normativo iper-regolato come il nostro, se non vengono dettate regole giuridiche specificamente riferite all'attività di *lobbying*, tale attività non si muove certo in un vuoto giuridico, in quanto ad essa si applicano comunque le regole generali o quelle previste per attività in qualche misura analoghe.

Da questo punto di vista, potrebbe persino sostenersi, a stretto rigore di logica, che non vi sia alcun bisogno di disciplinare specificamente il fenomeno lobbistico, che sarebbe libero di svolgersi, nell'ambito dell'autonomia dei privati, ovviamente nel rispetto delle regole stabilite dal codice penale.

Tuttavia, a prescindere dalla considerazione che un tale stato di cose finirebbe inevitabilmente per privilegiare le *lobbies* più forti⁶, assai diffusa è la critica alle disposizioni attualmente vigenti in relazione ad una serie di profili, cruciali ai fini dello svolgimento dell'attività di *lobbying*.

Basti citare l'annosa questione del regime degli accessi in Parlamento, affidato a decisioni discrezionali del Collegio dei questori, ma anche la regolamentazione delle audizioni parlamentari e delle stesse consultazioni che hanno luogo in sede governativa: il primo strumento, configurato come *bon à tout faire* nei regolamenti parlamentari, tende ad essere utilizzato per sentire i vari interessi (individuati spesso su base casuale o in base a "precedenti" non sempre significativi), in genere mediate la procedura delle audizioni informali, prive per definizione di ogni forma di resocontazione e di pubblicità⁷; le consultazioni governative risultano talvolta assai strutturate, con veri e propri "tavoli" istituiti nei ministeri di settore, mentre talaltra – ad esempio, ove si svolgano nell'ambito dell'AIR⁸ – sono configurate come a scopo esclusivamente informativo, come se l'informazione non fosse anch'esso un potentissimo mezzo di influenza nei confronti del decisore politico.

3. *Hard law o soft law?*

Il passaggio immediatamente successivo, una volta riconosciuta l'esigenza di una regolamentazione giuridica del fenomeno, consiste nel domandarsi se queste regole debbano essere poste dall'esterno o possano essere stabilite, attraverso

⁶ Così G. Mazzei, *Lobby della trasparenza. Manuale di relazioni istituzionali*, Centro di documentazione giornalistica, Roma, 2003, p. 208 s.

⁷ Per un quadro, ormai non aggiornatissimo, cfr. A. D'Aloia, *Osservazioni sull'attività informativa delle Commissioni parlamentari permanenti*, in *Strumenti conoscitivi delle commissioni parlamentari*, a cura di V. Cerulli Irelli e M. Villone, Il mulino, Bologna, 1994, p. 13 s.

⁸ Cfr., tra gli altri, Dipartimento della Funzione pubblica, *La consultazione nell'analisi di impatto della regolazione*, a cura di A. La Spina e S. Cavatorto, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001; G. Savini, *Strumenti e procedure di consultazione nei procedimenti normativi*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2002, n. 136-137, p. 61 s.; A. Celotto, *La consultazione dei destinatari delle norme*, in *Codificazione, semplificazione e qualità delle regole*, a cura di M.A. Sandulli e L. Carbone, Giuffrè, Milano, 2005, p. 203 s.

forme di auto-regolamentazione, dagli stessi protagonisti: usando termini in uso negli ordinamenti anglosassoni, pur caratterizzate da non poche ambiguità semantiche, si pone insomma l'alternativa tra il ricorso all'*hard law* o al *soft law*⁹.

Nel considerare questa alternativa, occorre tenere presente che non si tratta di una scelta drastica, dal momento che il problema consiste individuare quale sia il corretto *mix* tra regole del primo tipo e regole del secondo tipo. Anche a prescindere dal tema specifico del *lobbying*, ove pure vi sono ordinamenti che fanno prevalere l'*hard law*, come gli Stati Uniti, e altri che invece optano il più possibile per regole di *soft law*, come l'Unione europea¹⁰, basti prendere in considerazione la regolazione di altri settori: ad esempio, nel settore della pubblicità, attualmente in Italia vi sono (poche) regole di principio poste dal legislatore statale, che coesistono con quelle, assai stringenti e perlopiù efficaci, dettate dagli operatori attraverso un apposito codice di autodisciplina¹¹.

Inoltre, nell'ordinamento italiano esistono anche soluzioni in qualche misura intermedie, di regole difficilmente riconducibili all'*hard law* o al *soft law*: si pensi, in particolare, ai codici deontologici in materia di *privacy*, che sono stati adottati grazie all'opera di impulso e di controllo svolta da un'autorità indipendente¹². Particolarmente significativo mi sembra, tra questi, il caso del codice sul trattamento dei dati effettuato a fini giornalistici: la sua adozione, in esito ad un procedimento dialettico con il Garante per la protezione dei dati personali, è infatti obbligatoria (e, in caso di inerzia del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, il Garante è autorizzato a sostituirsi ad esso); il suo testo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (e costituisce ora l'allegato A al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)¹³; infine, esso si applica anche ai non iscritti

⁹ Su tali nozioni cfr., tra gli altri, A. La Spina-G. Maione, *Lo Stato regolatore*, Il mulino, Bologna, 2000, spec. p. 86 s. e, con specifico riferimento alle autorità indipendenti, G. De Minico, *Regole. Comando e consenso*, Giappichelli, Torino, 2004, spec. p. 125 s.

¹⁰ Cfr. G. Graziano, *Le lobbies*, Laterza, Roma-Bari, 2002, spec. p. 80 s.

¹¹ Indicazioni più specifiche in M. Spalletta, *La lampada di Aladino. La pubblicità tra illusione e realtà*, Kappa, Roma, 2003, spec. p. 39 s.

¹² Sui codici deontologici in materia di *privacy* vi è un'abbondante letteratura, con posizioni che vanno dal riconoscimento della loro natura di fonti del diritto (cfr. P. Bilancia, *Attività normativa delle autorità indipendenti e sistema delle fonti*, in *Le autorità indipendenti. Da fattori evolutivi ad elementi della transizione nel diritto pubblico italiano*, a cura di S. Labriola, Giuffrè, Milano, 1999, p. 147 s., spec. p. 160 s., e, con esclusione dei codici c.d. "liberi", A. Simoncini, *I codici deontologici di protezione dei dati personali nel sistema delle fonti. L'emersione di un nuovo "paradigma" normativo?*, in *Osservatorio sulle fonti 1999*, a cura di U. De Siervo, Giappichelli, Torino, 2000, p. 277 s., S. Foà, *I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 71 s. e G. Pino, *I codici di deontologia nella normativa sul trattamento dei dati personali*, in *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, a cura di R. Pardolesi, Giuffrè, Milano, 2003, vol. II, p. 673 s., spec. 684 s.), fino alla tesi che invece tende a negare ad essi tale natura (G. Votano, *Commento all'articolo 25*, in *La tutela dei dati personali. Commentario alla l. 675/1996*, Cedam, Padova, 1997, p. 226 s.). Più di recente cfr. G. Busia, *I codici deontologici sulla privacy: una fonte al crocevia fra autonomia privata e diritto oggettivo, normativa interna e internazionale*, in *Osservatorio sulle fonti 2003-2004. I poteri normativi delle autorità indipendenti*, a cura di P. Caretti, Giappichelli, Torino, 2005, p. 205 s.

¹³ Sui problemi che tale pubblicazione suscita sia consentito rinviare a N. Lupo, *Il codice per la protezione dei dati personali nelle trasformazioni del sistema delle fonti (e dei loro strumenti di riordino)*, in *Teoria del diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica*, 2004, p. 281 s., spec. p. 301 s.

all'ordine, riguardando anche coloro che effettuino pubblicazioni occasionali di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero¹⁴.

4. Legge o regolamento parlamentare?

Un problema ulteriore consiste nell'individuare la fonte normativa in cui collocare le norme relative all'attività di *lobbying*; ciò, ovviamente, nel presupposto che vi sia bisogno almeno di alcune regole appartenenti al c.d. *hard law*. Il dubbio che in genere si pone, in proposito, pone l'alternativa tra la legge (e gli atti aventi forza di legge) e il regolamento parlamentare.

La risposta, in prima battuta, è piuttosto agevole: dipende dal tipo di regola che si vuole introdurre.

A prescindere dal diverso *quorum* di approvazione (maggioranza semplice per le leggi; maggioranza assoluta dei componenti per il regolamento parlamentare) e dal differente regime di impugnabilità (la legge essendo soggetta al giudizio di legittimità costituzionale; il regolamento parlamentare essendovi invece in linea di massima sottratto, salva la possibilità che esso rilevi in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato), mi sembra che il regolamento parlamentare incontri, nel nostro ordinamento, limiti piuttosto incisivi, specie ove si tratti di disciplinare aspetti che vanno al di fuori del procedimento legislativo (inteso in senso stretto, come procedimento di formazione della legge in Parlamento, escludendo cioè quei processi decisionali che vedono ugualmente realizzarsi un confronto degli interessi, che si svolgono sia in parallelo al procedimento legislativo medesimo, sia nelle fasi che più o meno immediatamente lo precedono)¹⁵ e quando occorra configurare le posizioni giuridiche di soggetti esterni all'amministrazione parlamentare.

E' vero che la delimitazione dell'ambito materiale riservato al regolamento parlamentare, o comunque nel quale tale fonte è abilitata ad intervenire, appare, in assenza di una individuazione esplicita nell'art. 64 Cost., tutt'altro che sicura¹⁶; tuttavia, va anche considerato che, allorquando i regolamenti parlamentari si sono

¹⁴ Sull'*iter* di formazione e sui contenuti di tale codice deontologico cfr., per tutti, M. Paissan, *Il codice dei giornalisti. Cittadini e informazione*, in *Privacy e giornalismo. Diritto di cronaca e diritti dei cittadini*, a cura di M. Paissan, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, s.d. (ma 2003), p. 5 s.

¹⁵ Cfr. A. Predieri, *Aspetti del processo legislativo in Italia* (1970), in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Cedam, Padova, 1974, vol. IV, p. 2457 s., il quale definisce come procedimento legislativo "quella sequenza di atti prevista da norme sulla produzione, predisposta a partire dal momento in cui l'iniziativa legislativa viene esercitata (e, quindi, una proposta di legge è presentata al parlamento da un soggetto o da un ufficio legittimati a tale presentazione), per portare alla eventuale formazione dell'atto legislativo". La formula processo legislativo si usa invece "per indicare un fenomeno dinamico della realtà sociale, il susseguirsi di atti, di fatti, collegati ma scomponibili ad una indagine, non disposti in una sequenza regolata dall'ordinamento". Cfr. anche N. Olivetti, voce *Processo legislativo*, in *Dizionario di politica*, diretto da N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino, II ed., Utet, Torino, 1983, p. 882 s.

¹⁶ Per una recente ricapitolazione critica delle diverse tesi cfr. A. D'Andrea, *Autonomia costituzionale delle Camere e principio di legalità*, Giuffrè, Milano, 2004, spec. p. 131 s.

spinti al limite della propria competenza, ove, per esempio, hanno provato ad incidere in modo significativo sui poteri del Governo, o ove sono stati chiamati, da una fonte di rango costituzionale a delineare poteri procedimentali in capo alle autonomie territoriali, hanno incontrato non poche difficoltà.

Nel primo senso, basti pensare alla vicenda relativa all'inattuazione, nel corso della XIV legislatura, del c.d. "Premier question time", pur in presenza di una stringente disciplina regolamentare, ritenuta punto qualificante dello statuto dell'opposizione¹⁷. Nel secondo senso, si può ricordare la mancata attuazione, a tutt'oggi, della previsione di cui all'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che, in attesa di una revisione del nostro sistema bicamerale, affida appunto ai regolamenti parlamentari il compito di integrare la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali e di regolarne il funzionamento¹⁸.

Quelle appena enunciate costituiscono limitazioni piuttosto forti delle potenzialità proprie dei regolamenti parlamentari, specie se si considera che ormai l'attività di *lobbying* è affidata sempre più spesso a professionisti (e non dunque a assistenti o a giornalisti parlamentari) e si svolge anche, quando non prevalentemente, nei confronti degli esecutivi, avvalendosi ampiamente delle molte opportunità che ad essa sono offerte nell'ambito di un sistema decisionale multilivello.

In definitiva, non escluderei che qualche norma dei regolamenti di Camera e Senato possa essere utile, ma credo che gran parte della disciplina dell'attività di *lobbying* vada necessariamente collocata in una fonte legislativa: l'unica in grado di configurare diritti e doveri in capo ai lobbisti e ai loro interlocutori.

5. Alcune (piccole ma importanti) questioni da regolamentare

Non è questa la sede per entrare nel merito delle regole che dovrebbero essere adottate per la disciplina dell'attività di *lobbying*. Del resto, da tempo vi sono numerose proposte di legge presentate in Parlamento¹⁹ e l'esperienza comparata è sicuramente in grado di offrire importanti punti di riferimento in proposito²⁰.

¹⁷ Cfr. ampiamente, in proposito, G. Rivosecchi, *Quali rimedi all'inattuazione del "Premier question time"?* A proposito di statuto dell'opposizione e giustiziabilità dei regolamenti parlamentari per conflitto di attribuzione, in *Quanderni costituzionali*, 2004, p. 811 s.

¹⁸ Sia consentito rinviare, anche per ulteriori indicazioni, a N. Lupo, *L'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali e le trasformazioni della rappresentanza*, in *Alla ricerca dell'Italia federale*, a cura di G. Volpe, Edizioni Plus, Pisa, 2003, p. 137 s.

¹⁹ Cfr., tra gli altri, P. Zuddas, *La regolamentazione giuridica della rappresentanza di interessi nel parlamento italiano*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, sezione Parlamento, 9 aprile 2003. Ulteriori e più aggiornate indicazioni si rinvencono sul sito www.lobbyingitalia.info.

²⁰ Cfr. l'analisi comparata condotta da P. Petrillo, *La rappresentanza in Parlamento degli interessi organizzati*, cit. spec. p. 29 s.

Può peraltro essere il caso di ipotizzare alcune regole minime che potrebbero essere introdotte piuttosto agevolmente, salvo poi valutarne, con attenzione, l'efficacia, alla luce delle prime applicazioni. A questo proposito, va ricordato che sono intervenute alcune – invero piuttosto essenziali di contenute e identiche tra di loro – leggi regionali in Toscana e in Molise, le quali però non sembrano fin qui aver prodotto effetti di grande rilievo, eccezion fatta per la creazione, presso il Consiglio regionale, di un registro dei gruppi di interesse che svolgono, a livello regionale, attività di *lobbying* (purché essi siano organizzati in associazioni o fondazioni, ancorché non riconosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee, e producano, oltre alla domanda e all'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione degli organi statuari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo)²¹.

Tra queste regole minime, compare spesso quella volta ad istituire, a livello statale, un registro o un albo professionale, sul quale si potrebbe fare leva anche per stimolare l'autoregolazione. Altre regole dovrebbero essere dirette ad incentivare le forme di trasparenza dei soggetti che svolgono l'attività di *lobbying*: tuttavia, il semplice obbligo di trasmettere una relazione alle Camere sull'attività svolta non mi pare gran che utile, se non abbinato a strumenti più incisivi.

Regole piccole, ma importanti, dovrebbero riguardare – come si è accennato – l'accesso ai palazzi (Palazzo Montecitorio e Palazzo Madama, ma anche Palazzo Chigi....) e la tempestiva fornitura di documentazione, anche *on-line*, ai lobbisti; ma anche lo svolgimento delle audizioni parlamentari dei portatori di interesse (che dovrebbero essere obbligatoriamente configurate come indagini conoscitive nell'ambito del procedimento legislativo, con relativa pubblicità delle sedute e dei documenti trasmessi, distinguendole più nettamente, ad esempio, dalle audizioni di "esperti") e delle consultazioni governative. A quest'ultimo riguardo, dopo il "patto di Natale" del 1998 e l'Osservatorio sulle semplificazioni successivamente istituito, pur in modo "semiclandestino"²², non mi pare si sia fatto molto. In tutto ciò, si pone naturalmente anche il problema del legame con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che è al momento l'unica sede di rappresentanza degli interessi di categoria nel nostro sistema istituzionale, e che dovrebbe essere forse riformato, aprendolo anche alle nuove realtà espresse dalla società contemporanea e rendendolo in grado di inserirsi tempestivamente ed efficacemente nei processi decisionali.

6. Regoliamo le *lobbies*, ma anche i partiti

²¹ Cfr. l.reg. Toscana 18 gennaio 2002, n. 5 ("Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana") e l.reg. Molise 22 ottobre 2004, n. 24 ("Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del consiglio regionale del Consiglio regionale del Molise"), su cui cfr. P. Petrillo, *La rappresentanza in Parlamento degli interessi organizzati*, cit. p. 165 s.

²² Cfr. G. Savini, *Semplificazione e rappresentanza di interessi: l'osservatorio sulle semplificazioni*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, sezione Semplificazione ed innovazione, 31 dicembre 2002.

In ogni caso, prima di affrontare opzioni regolative di maggiore spessore e rilievo, mi sembra necessario che il legislatore italiano si ponga più complessivamente il problema della regolazione dell'attività politica e dei soggetti che la svolgono. L'attività di *lobbying* non si svolge infatti nel vuoto, ma in un contesto politico-istituzionale ben determinato: la stessa vicenda italiana ci mostra che le *lobbies* hanno cominciato ad emergere con la fine dei partiti di massa e delle ideologie²³.

Nel quadro attuale, in estrema sintesi, e a mo' di battuta conclusiva, se i partiti politici sono onnipotenti – e all'onnipotenza ci vanno ora molto vicino, specie alla luce della nuova legge elettorale, a lista bloccata – e, pur godendo di cospicue risorse pubbliche, erogate nella veste di rimborsi forfettari delle spese elettorali, non hanno praticamente alcun obbligo di assicurare forme di trasparenza e di democrazia interna, non si può neppure pretendere che tali regole si applichino solo a chi svolge attività di *lobbying*.

²³ Cfr. l'intervista a C. Velardi (di A. Mellone), *La fine delle ipocrisie*, in *Ideazione*, 2006, n. 5, p. 51 s.